

# COMUNE DI CHIALAMBERTO

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 7

Data 08/11/2023

OGGETTO:

**Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:  
"Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 - 2025".**

Il Revisore Unico del Comune di Chialamberto, Dott.ssa Giuliana Cellerino, esamina la sezione di programmazione dei fabbisogni di personale del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025 (art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 09.06.2021, n. 80 convertito con modificazioni in L. 06.08.2021, n. 113). Il predetto documento, corredato dalla relativa documentazione, è stato trasmesso al Revisore unico in conformità di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Decreto Legislativo del 30/06/2011 n° 123, per acquisire il relativo parere di competenza.

Il Revisore viene assistito dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, Geom. Gabriele Castellini, figura ad oggi ricoperta dal Sindaco, appositamente invitato dall'Organo di Controllo per fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

\*\*\*\*\*

#### *Premesso che:*

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

#### *Richiamati in particolare:*

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la sezione di programmazione dei fabbisogni di personale del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025 (art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 09.06.2021, n. 80 convertito con modificazioni in L. 06.08.2021, n. 113) con la quale l'amministrazione comunale prevede quanto segue:

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera a) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 22,93%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA I – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1) del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2) del D.M., come previsto dall'art. 5 del D.M. stesso.

Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 (art. 7 comma 1 del DPCM).

#### IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

##### • INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE - art. 4 comma 2 DPCM 17.03.2020

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

##### INCREMENTO TEORICO

€ 39.823,43

$(606.053,00 * 29,50\%) - 138.962,20$

(Media entrate ultimo triennio al netto FCDE\*percentuale tabella 1) – Spese di personale 2022 (ultimo rendiconto approvato)

##### SPESA MASSIMA PERSONALE RISPETTO AL VALORE SOGLIA TABELLA 1

€ 178.785,63

$(138.962,20 + 39.823,43)$

(Spesa di personale 2022 + incremento teorico)

##### • INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024) – art. 5 comma 1 DPCM 17.03.2020

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente nel triennio 2023/2025 rispetto alla spesa di personale 2018 è il seguente:

##### ANNO 2023

€ 36.250,97

$(106.620,50 * 34\%)$

(Spese di personale 2018 \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

##### ANNO 2024

€ 37.317,18

$(106.620,50 * 35\%)$

(Spese di personale 2018 \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

##### ANNO 2025

Normativa in corso di definizione

##### • INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico: il Comune può prevedere una spesa di personale annua maggiore del 2018 solo entro la misura dell'incremento teorico.

Il Comune può assumere entro i seguenti spazi finanziari

ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
€ 36.250,97	€ 37.317,18	Normativa in corso di definizione

DEMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELL'INCREMENTO EFFETTIVO CON LA PROGRAMMAZIONE  
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Spesa personale 2021 (ultimo rendiconto approvato) (voci rilevanti ai sensi del DM)	138.962,20	138.962,20	Normativa in corso di definizione
+ Incremento effettivo	36.250,97	37.317,18	
Importo massimo consentito	175.213,17	176.279,38	
Spesa personale prevista (voci rilevanti ai sensi del DM) di cui all'allegato 3	124.633,97	124.633,97	
Differenza	50.579,20	51.645,41	

**PRESO ATTO E RILEVATO**

Che è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

**CONSIDERATO**

Che:

- La spesa di personale totale per l'anno 2023 derivante dalla programmazione di cui sopra ai quali vengono aggiunti spese e rimborsi per personale in convenzione è pari a **€ 133.370,30** di cui 124.633,97 soggetti al limite 2008, rientra nei limiti della spesa per il personale 2008 pari ad € 139.207,00 e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale.
- Le capacità assunzionali, previste in base al DM 17 marzo 2020 a disposizione dell'ente, sono pari a:
  - € 36.250,97 per l'anno 2023;
  - € 37.317,18 per l'anno 2024;
- L'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/ dando atto, con il presente provvedimento che non sono presenti eccedenze, o personale in sovrannumero, per l'anno 2023.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

**ACCERTA**

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2023 – 2025 *rispettano* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

**ESPRIME**

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere *FAVOREVOLE* sulla sezione di programmazione dei fabbisogni di personale del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025 (art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 09.06.2021, n. 80 convertito con modificazioni in L. 06.08.2021, n. 113) in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Giuliana CELLERINO

